

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO POKER

STATUTO

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE e SCOPI

Articolo 1 COSTITUZIONE
Articolo 1 bis PRINCIPI GENERALI
Articolo 2 PRINCIPI INFORMATIVI
Articolo 3 FINI ISTITUZIONALI
Articolo 4 COMPITI
Articolo 5 DURATA E SEDE

TITOLO II

I SOGGETTI

CAPO I - AFFILIATI

Articolo 6 AFFILIAZIONE
Articolo 7 DOVERI DEGLI AFFILIATI
Articolo 8 DIRITTI DEGLI AFFILIATI
Articolo 9 RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE
Articolo 10 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.G.P.
Articolo 11 SOSPENSIONE
Articolo 12 RIAFFILIAZIONE

CAPO II - TESSERATI

Articolo 13/I TESSERATI
Articolo 13/II ATLETI
Articolo 13/III TECNICI
Articolo 13/IV UFFICIALI DI GARA
Articolo 13/V ORGANIZZATORI FEDERALI
Articolo 13/VI GIORNALISTI DI POKER
Articolo 13/VII ALLIEVI SCUOLA POKER
Articolo 13/VIII ADERENTI
Articolo 14 PRESIDENTE EMERITO, PRESIDENTE ONORARIO, SOCI ONORARI E BENEMERITI
Articolo 15 DOVERI DEI TESSERATI
Articolo 16 DIRITTI DEI TESSERATI
Articolo 17 TIPOLOGIA, DURATA, CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

CAPO III - SANZIONI

Articolo 18 SANZIONI
Articolo 18 bis DIVIETO DI TESSERAMENTO

CAPO IV - ENTI AGGREGATI

Articolo 19 DISCIPLINA DEGLI ENTI AGGREGATI
Articolo 19 bis SCUOLE POKER FEDERALI

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 20 ORGANI E STRUTTURE DELLA F.I.G.P.

CAPO II - ORGANI FEDERALI

SEZIONE I - ORGANI CENTRALI

Articolo 21 L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Articolo 21 bis PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO
Articolo 21 ter PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO
Articolo 22 ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Articolo 23 PROCEDURA ELETTORALE
Articolo 24 ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
Articolo 25 DELEGATI ATLETI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA
Articolo 26 DELEGATI INSEGNANTI-TECNICI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA
Articolo 27 VACANZA DEI DELEGATI ATLETI E INSEGNANTI-TECNICI
Articolo 28 CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE
Articolo 29 VOTI PLURIMI
Articolo 30 IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
Articolo 31 IL CONSIGLIO FEDERALE
Articolo 32 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE - VALIDITA' DELLE DELIBERE
Articolo 33 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE
Articolo 34 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
Articolo 35 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Articolo 36 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 37 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 38 SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SEZIONE II - STRUTTURE
Articolo 38 bis IL COMITATO REGIONALE
Articolo 39 L'ASSEMBLEA REGIONALE
Articolo 40 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
Articolo 41 IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Articolo 42 IL COMITATO REGIONALE
Articolo 43 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Articolo 44 DELEGATI REGIONALI
Articolo 45 COMITATI PROVINCIALI
Articolo 46 DELEGATI PROVINCIALI
Articolo 47 COMPITI
Articolo 47 bis IL REVISORE DEI CONTI REGIONALE
SEZIONE III - ORGANI DI GIUSTIZIA E VIGILANZA
Articolo 48 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE
Articolo 49 IL PROCURATORE FEDERALE
Articolo 50 IL GIUDICE ARBITRO NAZIONALE
Articolo 51 LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
Articolo 52 IL COLLEGIO NAZIONALE GARE
Articolo 53 RINVIO
SEZIONE IV - ALTRI ORGANISMI
Articolo 54 SEGRETERIA FEDERALE
Articolo 55 LE CONSULTE NAZIONALI
Articolo 56 CONSULTA DEI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Articolo 57 CONSULTA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Articolo 58 CONSULTA DEGLI ATLETI NAZIONALI
Articolo 59 CONSULTA DEI COMMISSARI ARBITRI REGIONALI
Articolo 60 ELEZIONE DEI DELEGATI ATLETI
Articolo 61 ELEZIONE DEI DELEGATI TECNICI

**TITOLO IV
DELLE CARICHE FEDERALI**

- Articolo 62 REQUISITI DI ELEGGIBILITA'
Articolo 62 bis RIELEGGIBILITA'
Articolo 63 INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI
Articolo 64 DURATA DELLE CARICHE ELETTIVE
Articolo 65 INCOMPATIBILITA'
Articolo 66 CANDIDATURE
Articolo 67 COMPILAZIONE DELLE LISTE

**TITOLO V
GESTIONE FEDERALE**

- Articolo 68 PATRIMONIO
Articolo 69 ESERCIZIO FINANZIARIO E GESTIONE FINANZIARIA

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

- Articolo 70 VINCOLO DI GIUSTIZIA
Articolo 71 COLLEGIO ARBITRALE
Articolo 72 CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO DELLO SPORT
Articolo 73 PROCEDIMENTO IN MATERIA DI DOPING

**TITOLO VII
NORME GENERALI**

- Articolo 74 ANNO SPORTIVO FEDERALE
Articolo 75 ATTIVITA' SPORTIVA
Articolo 76 PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
Articolo 77 VINCOLO SPORTIVO-SOCIETARIO E VINCOLO AGONISTICO
Articolo 78 SQUADRE E RAPPRESENTATIVE NAZIONALI
Articolo 79 REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE
Articolo 80 MODIFICHE STATUTARIE
Articolo 81 SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

**TITOLO VIII
INFORMAZIONE E TRASPARENZA**

- Articolo 82 L'INFORMAZIONE DEGLI AFFILIATI
Articolo 83 INFORMAZIONI DI NATURA GENERALE

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 84 ESECUTIVITA'
Articolo 85 DIRITTI ACQUISITI

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Articolo 86 NORMA TRANSITORIA

**TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1 - Costituzione**

La Federazione Italiana Gioco Poker (F.I.G.P.) è costituita da tutte quelle società ed associazioni ad essa affiliati che, senza fini di lucro e indipendentemente da ogni influenza di razza, religione e politica, praticano in Italia lo sport del Poker nelle sue diverse specialità e modalità nel rispetto delle leggi italiane quindi con ASSOLUTO DIVIETO di praticare il gioco d'azzardo.

La F.I.G.P. riconosce e disciplina le seguenti specialità e re-

lative varianti: Texas Hold'em, Omaha, 7 Cards Stud, 5 Cards Stud, 5 Cards Draw.

La Federazione Italiana Gioco Poker, intende richiedere al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) il riconoscimento della disciplina sportiva del Poker, come Disciplina Sportiva Associata.

La F.I.G.P. è una Associazione senza fine di lucro non riconosciuta e intende richiedere il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.L. 8.1.2004 n. 15, non appena ottenuti i requisiti; gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, ed è la sola qualificata a disciplinare l'attività pokeristica sportiva in Italia.

Art. 1 bis - Principi Generali

Lo Statuto della F.I.G.P. recepisce i principi enunciati nel DL 23.7.1999 n. 242 e nel DL 8.1.2004 n.15, le disposizioni normative contenute nello Statuto del CONI, al cui Regolamento Antidoping aderisce incondizionatamente.

Art.2 - Principi informativi

La F.I.G.P. riconosce e persegue i principi fondamentali della carta Olimpica, in particolare al fine di:

- a) unire la pratica dello sport del poker alla cultura e all'educazione e promuovere e diffondere i valori educativi del buon esempio e del rispetto degli universali principi fondamentali dell'etica;
- b) incoraggiare il mantenimento di una società pacifica nel rispetto della dignità umana;
- c) combattere e respingere qualsiasi violazione dei Diritti dell'Uomo

Art.3 - Fini Istituzionali

I fini istituzionali della F.I.G.P. sono:

- a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello Sport del Poker, in tutte le sue forme e manifestazioni, sul territorio nazionale, nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) la promozione dell'attività pokeristica intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale del pokerista;
- c) la tutela e la salvaguardia della salute dell'atleta anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle gare;
- d) lo sviluppo dell'attività sportiva, sia essa agonistica sia essa amatoriale;
- e) lo sviluppo, in particolare, dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle manifestazioni internazionali;
- f) la promozione dell'attività scolastica, dell'attività giovanile e dell'insegnamento del Poker;
- g) lo sviluppo delle relazioni con le Federazioni Estere, finalizzate a stipulare e regolare accordi di reciprocità nell'ambito dell'attività sportiva e propagandistica, nonché di assistenza agli associati e ai tesserati;

Art.4- Compiti

La F.I.G.P. controlla e cura:

- a) la regolarità e la correttezza delle affiliazioni e del tesseramento con potere di rifiutarli, in mancanza dei requisiti richiesti;
- b) l'organizzazione dei campionati italiani e delle altre manifestazioni agonistiche, sportive, culturali e sociali, con potere di limitare o escludere la partecipazione alle stesse di determinate formazioni;
- c) la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali e di quelli delle Società sportive;
- d) la pubblicazione del periodico "Poker Italia", suo organo ufficiale, destinato a fornire un'ampia rassegna degli avvenimenti pokeristici nazionali ed esteri, distribuito gratuitamente agli Affiliati ed ai Tesserati indicati espressamente nel Regolamento Organico.

Art.5 - Durata e Sede

La durata della F.I.G.P. è illimitata e la sua sede è in Udine.

TITOLO II - I SOGGETTI

CAPO I - Affiliati

Art.6 - Affiliazione

Sono affiliate alla F.I.G.P. le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, la cui domanda di affiliazione sia stata accolta dal Consiglio Federale, che siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative del CONI, della F.I.G.P. e dall'art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni, e in particolare:

- a) non abbiano scopo di lucro e siano rette da Statuti e Regolamenti interni ispirati al principio democratico delle pari opportunità, senza alcuna discriminazione di razza, sesso, religione o politica, che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.G.P.; gli statuti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale; ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto;
- b) abbiano la sede sportiva, ai fini del riconoscimento sportivo, sul territorio italiano, ancorché stabiliscano la loro sede legale ai fini dell'ordinamento statale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) esercitino con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
- d) pratichino con continuità attività sportiva e/o agonistica secondo i programmi e i calendari federali;

L'affiliazione può essere revocata dal Consiglio Federale.

Qualora la forma giuridica dell'Affiliato sia quella della società di capitali, lo statuto societario, pena la irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli eventuali utili, dedotta la riserva di legge, per il persegui-

mento esclusivo dell'attività sportiva, oltre a possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge 289/2002 e successive modificazioni, nonché dal presente Statuto.

Art.7 - Doveri degli Affiliati

Gli Affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, che debbono tutti essere tesserati alla F.I.G.P., lo Statuto e i Regolamenti della F.I.G.P., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Gli Affiliati sono tenuti all'osservanza e al rispetto dei principi di lealtà e probità nei riguardi della F.I.G.P., degli altri Affiliati e dei Tesserati.

Art.8 - Diritti degli Affiliati

Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni pokeristiche secondo le norme emanate dagli Organi competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.G.P.

Art.9 - Rinnovo dell'affiliazione

Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e secondo le procedure ivi previste.

Con esclusione dell'attività sportiva, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni altro caso prorogati sino al 30 giugno dell'anno successivo.

Non è consentito il rinnovo annuale della affiliazione a quei soggetti che abbiano obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione o di altri Affiliati.

Art.10 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.P.

L'Affiliazione alla F.I.G.P. cessa per le seguenti cause:

- a) recesso;
- b) scioglimento volontario;
- c) radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- d) mancata riaffiliazione annuale, determinata sia dalla manifestazione di volontà del soggetto interessato, sia dal mancato pagamento di tutte le pendenze finanziarie;
- e) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nel caso di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'af-

filiazione;

f) inattività sportiva.

In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.G.P. e agli altri Affiliati.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statutaria. Comunque gli ex Dirigenti degli Affiliati morosi cessati non possono entrare a far parte della Dirigenza di altri Affiliati fin tanto che i debiti dell'Affiliato cessato non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione dell'Affiliato interessato.

La cessazione di appartenenza alla F.I.G.P. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art.11- Sospensione

L'inattività sportiva durante un anno sportivo federale comporta la sospensione dell'Affiliato, sino alla ripresa dell'attività sportiva stessa.

In ogni caso perché si realizzi la sospensione occorre che l'Affiliato ne faccia richiesta motivata al Consiglio Federale e, soltanto a seguito di autorizzazione da parte di questo, l'Affiliato sarà considerato sospeso.

La sospensione può in ogni caso essere autorizzata per un periodo non superiore ad un biennio.

La mancata richiesta, la mancata autorizzazione di sospensione o il perdurare della inattività per un periodo superiore a quello autorizzato integra la fattispecie prevista dalla lettera f) dell'articolo precedente.

Art.12- Riaffiliazione

Gli Affiliati che hanno cessato di appartenere alla F.I.G.P. a mente dell'art.10 possono richiedere nuovamente l'Affiliazione, salvo il caso previsto dalla lettera c).

Nel caso in cui la cessazione fosse stata conseguente a un mancato pagamento, la nuova Affiliazione può essere dal C.F. deliberata soltanto in presenza di una completa soddisfazione di tutte le pendenze economiche.

La riaffiliazione è comunque a tutti gli effetti considerata come una nuova Affiliazione.

CAPO II - Tesserati

Art.13 - Principio generale

L'acquisizione di una tessera federale e del conseguente status di tesserato della F.I.G.P. è subordinata, per una persona fisica, con l'eccezione del Presidente Onorario, dei Soci Onorari della FIGP:

a) alla appartenenza ad un Affiliato;

b) alla appartenenza ad una Scuola di Poker Federale;

c) all'iscrizione ad un Albo o ad un Elenco Federale

Art.13/I - Tesserati

Le persone fisiche, cui può essere rilasciata la tessera federale e che conseguentemente possono far parte della Federazione sono:

- a) gli atleti;
- b) i soci degli Affiliati;
- c) gli iscritti delle Scuole di Poker Federali;
- d) i dirigenti federali;
- e) i dirigenti sociali;
- f) gli ufficiali di gara;
- g) i tecnici federali e quelli degli Affiliati;
- h) gli organizzatori di poker iscritti all'Albo Federale;
- i) i giornalisti di poker iscritti all'Albo Federale;
- l) il Presidente Emerito e Onorario e i Soci Benemeriti e Onorari;

Le persone predette entrano a far parte della F.I.G.P. all'atto del tesseramento.

Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti delle società, dei soci delle società, è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione del loro ente, secondo le procedure previste dal Regolamento Organico.

I dirigenti federali, gli ufficiali di gara, i tecnici di poker, che non siano soci di affiliati possono tesserarsi a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.

Gli Organizzatori e i Giornalisti sono tesserati dal momento della loro iscrizione al rispettivo Albo o Elenco Federale.

Il Presidente Emerito e il Presidente Onorario e i Soci Benemeriti e Onorari sono tesserati dal momento della loro proclamazione.

Art.13/II- Atleti

Gli atleti sono inquadrati presso gli Affiliati.

Gli atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Gli atleti devono praticare il poker in conformità alle leggi italiane e alle norme e regolamenti della F.I.G.P..

Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.G.P., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

La rinuncia alle convocazioni per una rappresentativa nazionale, senza giustificato motivo, comporta la immediata temporanea sospensione dalla attività pokeristica federale e il deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva.

Art.13/III - Tecnici

I Tecnici Federali, si suddividono in due categorie:

- a) gli insegnati di poker, cui è istituzionalmente demandato l'insegnamento del poker e delle regole etiche e tecniche dell'attività e dello sport pokeristici organizzati e disciplinati

dalla F.I.G.P.;

b) gli allenatori di poker, cui sono istituzionalmente demandati compiti di formazione, preparazione, allenamento e conduzione degli atleti e delle squadre nell'esercizio dell'attività agonistica.

I tecnici, inquadrati presso gli Affiliati o comunque iscritti nei quadri federali, sono iscritti all'Albo Federale, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività e ad essi demandata.

I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi della F.I.G.P..

Le modalità, le procedure e le disposizioni per il reclutamento, la formazione, l'organizzazione e l'attività dei Tecnici Federali sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art.13/IV Ufficiali di Gara

Gli Ufficiali di Gara sono iscritti all'Albo Federale, partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla F.I.G.P. e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive e agonistiche per assicurarne la regolarità.

Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Le modalità, le procedure e le disposizioni per il reclutamento, la formazione, l'organizzazione e l'impiego Ufficiali di Gara sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art.13/V - Organizzatori Federali

Tutte le gare di poker patrocinate, promosse, disputate sotto l'egida della F.I.G.P., o comunque da questa espressamente autorizzate, quando non siano organizzate direttamente dalla stessa, da Affiliati o da Enti Aggregati, possono essere organizzate da Organizzatori autorizzati e riconosciuti dalla FIGP, attraverso una particolare abilitazione.

Gli Organizzatori federali sono inquadrati nell'Albo Organizzatori Federali.

Le modalità, le procedure e le disposizioni per il reclutamento, la formazione, l'organizzazione e l'attività degli Organizzatori federali sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art.13/VI - Giornalisti di Poker

I Giornalisti di Poker sono tutti quei soggetti abilitati dalla Federazione, attraverso l'iscrizione all'Albo federale, che possono svolgere ed esercitare la propria attività in ambito federale, secondo le normative dettate dagli specifici Regolamenti.

Art.13/VII - Allievi Scuola Poker

Tutte le persone, che sono iscritte ad una Scuola Poker Federale o ad un Gruppo Sportivo Scolastico o che frequentino comunque corsi e lezioni di poker autorizzati dalla F.I.G.P. e che

non siano, o non siano mai state in precedenza, tesserate alla stessa, sono iscritte nell'Elenco Federale Allievi Scuola Poker.

Le modalità, le procedure e le disposizioni per la formazione e l'attività degli Allievi Scuola Poker sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art.13/VIII - Aderenti

Tutte le persone non tesserate alla F.I.G.P. attraverso gli Affiliati o gli Albi e gli Elenchi Federali che svolgono saltuariamente attività pokeristica amatoriale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, sono iscritti nell'Elenco Federale Aderenti.

Art.14- Presidente Emerito, Presidente Onorario, Soci Onorari e Benemeriti

Il Presidente Emerito è eletto dalla Assemblea Nazionale e deve aver rivestito la carica di Presidente Federale.

E' Presidente Onorario della F.I.G.P. quella personalità, anche non tesserata alla F.I.G.P. e non iscritta ad Affiliati, alla quale l'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica.

Sono Soci Onorari della F.I.G.P. quelle personalità, anche non tesserate alla F.I.G.P. e non iscritte ad Affiliati, e anche di nazionalità non italiana, alle quali l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica.

Sono Soci Benemeriti della F.I.G.P. quelle personalità di nazionalità e cittadinanza italiana, tesserate alla F.I.G.P., che per l'attività svolta in campo pokeristico hanno acquisito particolari benemeritenze, alle quali l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica.

La carica di Presidente Emerito e di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente Emerito, il Presidente Onorario e i Soci Onorari e Benemeriti partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

Art.15 - Doveri dei Tesserati

I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 7 del presente Statuto ed hanno in ogni caso il dovere di attenersi ai principi di lealtà e probità.

I Tesserati hanno altresì il dovere dell'obbligo del rispetto del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art.16 - Diritti dei Tesserati

I Tesserati hanno il diritto di:

a) partecipare all'attività federale secondo le normative federali;

b) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali;

c) indossare la divisa sportiva federale, nei casi previsti e secondo le disposizioni dettate dal Regolamento Organico o da specifiche deliberazioni del C.F.;

d) ottenere, nel caso in cui al terzo comma dell'art.71, la nomina, da parte della Corte d'Appello Federale, del Presidente del Collegio Arbitrale, e, se del caso, dell'Arbitro di parte.

Art.17 - Tipologia, Durata, Cessazione del Tesseramento

Le tessere F.I.G.P. possono essere:

a) Federali Agonistiche;

b) Federali Non Agonistiche;

c) Federali Ordinarie;

d) Federali Normali;

e) Federali Speciali.

La elencazione di cui alle precedenti lettere è indicativa e non restrittiva, in quanto possono essere istituite, oltre a quelle indicate, Tessere di altra natura legate all'età, al sesso ed alla categoria e alla qualifica del Tesserato: le tipologie delle Tessere e le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

Ad ogni categoria di Tessera Federale corrisponde una particolare quota fissata annualmente dal C.F.

Solamente i possessori delle tessere indicate alla lettera a) del precedente primo comma, hanno diritto a prendere parte all'attività agonistica federale.

Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 Dicembre dello stesso anno, salvo quanto disposto dal Regolamento Organico.

Il tesseramento cessa:

a) Al seguito del verificarsi di una delle fattispecie previste dal precedente art. 10;

b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

c) per ritiro della Tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali della disciplina sportiva;

d) per dimissioni.

CAPO III - Sanzioni

Art.18 - Sanzioni

Gli Affiliati e i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.G.P. sono passibili di sanzioni di natura disciplinare e sportiva. Inoltre gli Affiliati e i Tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art.18 bis - Divieto di tesseramento

E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o

mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

CAPO IV - Enti Aggregati

Art.19 - Disciplina degli Enti Aggregati

Possono essere aggregati alla F.I.G.P. quegli Enti che, pur promovendo e praticando attività pokeristica, non possiedono però i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione così come stabiliti al primo comma dell'art.4.

Agli Enti Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale Nazionale e periferica.

Art.19 bis - Scuole Poker Federali

Le Scuole di Poker, che presentano i requisiti e svolgono l'attività previsti e richiesti dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, sono riconosciute dalla F.I.G.P. e iscritte al rispettivo Elenco Federale.

Tutti gli Allievi delle Scuole Poker Federali, se non già in possesso di una tessera federale, debbono essere tesserati alla F.I.G.P., viene loro rilasciata la Tessera federale Allievo Scuola Poker e vengono iscritti all'apposito Elenco.

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - Organizzazione Federale

Art.20 - Organi e Strutture della F.I.G.P.

Gli Organi federali si distinguono in

A) Organi Centrali

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Presidente della Federazione
- 3) il Consiglio Federale;
- 4) il Consiglio di Presidenza;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti

B) Organi tecnici federali

Responsabili nazionali di Sezione.

C) Strutture

- 1) l'Assemblea Regionale
- 2) il Presidente del Comitato Regionale;
- 3) il Comitato Regionale;
- 4) il Delegato Regionale;
- 5) l'Assemblea Provinciale;
- 6) il Presidente del Comitato Provinciale;
- 7) il Comitato Provinciale;
- 8) il Delegato Provinciale;
- 9) il Revisore dei Conti Regionale

D) Organi di Giustizia Sportiva

- 1) l'Ufficio del Procuratore Federale
- 2) l'Ufficio del Giudice Arbitro Nazionale

3) la Corte d'Appello Federale

E) Organi Tecnici di Sorveglianza

1) il Collegio Nazionale Gare;

F) Altri Organismi

1) la Segreteria Federale;

2) le Consulte Nazionali.

CAPO II - Organi Federali

SEZIONE I - Organi Centrali

Art.21 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della F.I.G.P.; ad essa spettano poteri deliberativi.

E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, secondo le disposizioni di cui al successivo art.28.

L'Assemblea nazionale è composta da:

a) gli Affiliati aventi diritto a voto, rappresentati dai rispettivi Presidenti o da loro delegati che siano componenti il Consiglio Direttivo sociale, regolarmente tesserati alla F.I.G.P.;

b) i Delegati degli Atleti, in numero pari al 20% degli Affiliati aventi diritto al voto, eletti a livello periferico dagli atleti della F.I.G.P.;

c) i Delegati degli Insegnanti-Tecnici Federali, in numero pari al 10% degli Affiliati aventi diritto al voto, eletti a livello periferico degli iscritti, all'Albo Federale Insegnanti-Tecnici.

L'Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Nazionale ordinaria è sempre elettiva, ha cadenza quadriennale e deve tenersi entro il 31 marzo dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è indetta nelle ipotesi previste dal successivo art. 22 ter.

Art. 21 bis - Partecipazione e diritto di voto

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.

La partecipazione ed il diritto di voto sono altresì riconosciuti ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici di cui al terzo comma lettere b) e c) del precedente art.21 che ne abbiano i requisiti previsti dal presente Statuto.

Precludono inderogabilmente il diritto alla partecipazione e alla presenza in Assemblea:

a) la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di

affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;

b) la sussistenza di provvedimenti disciplinari di squalifica e inibizione comminati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione alla data di svolgimento della Assemblea;

I Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio Affiliato ne possono rappresentare nell'ambito della stessa Regione un altro, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 100 Associazioni votanti; ne possono rappresentare due oltre il numero suddetto.

I Delegati degli Atleti, degli Insegnanti-Tecnici non possono rappresentare alcun altro oltre a se stessi e non possono essere portatori di alcuna delega.

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia Sportiva e di Sorveglianza, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali e Provinciali e i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato né direttamente, né per delega, né possono rivestire la qualifica di Delegato Atleta e/o Insegnante-Tecnico.

Art.21 ter - Partecipazione senza diritto di voto

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, ma con diritto di parola il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i Presidenti e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della Corte Federale d'Appello e del Collegio Nazionale Gare, il Giudice Arbitro Nazionale e il Procuratore Federale, i candidati alle cariche elettive centrali, il Presidente Emerito, il Presidente Onorario, i Presidenti delle Strutture.

Possono assistere all'Assemblea Nazionale gli altri Affiliati, i componenti delle Strutture, i Delegati Regionali e Provinciali, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti, i componenti della Corte Federale d'Appello e del Collegio Nazionale Gare, gli altri componenti degli Organi di Giustizia, nonché i Presidenti degli Enti Aggregati e quanti altri il Presidente della Federazione ritenga opportuno invitare.

Art. 22 - Assemblea Nazionale Ordinaria

E' indetta e convocata a sensi del 2° comma del precedente art. 21.

L'Assemblea elegge, con votazioni separate e successive il Presidente della Federazione, i Consiglieri Federali, i membri della Corte Federale d'Appello, i membri del Collegio Nazionale Gare e il Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di sua spettanza;

L'Assemblea inoltre :

a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che saranno sottoposti a verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;

b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Emerito, il Presidente Onorario, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno. La presenza, la partecipazione, la rappresentanza ed il diritto di voto sono regolamentate dalla normativa dettata dagli artt. 21 bis, 28, 29.

I rappresentanti degli Affiliati, i delegati degli Atleti, degli Insegnanti-Tecnici debbono essere in regola con il tesseramento al momento della celebrazione dell'assemblea.

La partecipazione all'Assemblea Nazionale ed il voto dei delegati Atleti, Insegnanti-Tecnici non sono delegabili.

Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le astensioni non vengono computate nel numero dei voti.

Art.23 - Procedura elettorale

L'Assemblea plenaria, elegge con votazioni separate e successive:

- a) Il Presidente Federale;
- b) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- c) Due componenti effettivi e due componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

d) Il Presidente e i componenti della Corte Federale d'Appello

e) Il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale Gare

Per l'elezione dei Consiglieri Federali si procede come di seguito:

- i rappresentanti degli Affiliati eleggono i Consiglieri di loro spettanza;

- i delegati Atleti Federali eleggono i Consiglieri di loro spettanza;

- i delegati degli Insegnanti-Tecnici eleggono i Consiglieri di loro spettanza;

Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

Art. 24 - Assemblea Nazionale Straordinaria

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata nei casi previsti dal presente Statuto e in ogni caso, entro 90 giorni, dalla richiesta:

a) dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo dei voti sul territorio nazionale;

b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;

c) dalla metà più uno degli atleti maggiorenni aventi diritto di voto nelle assemblee territoriali di categoria;

d) della metà più uno dei tecnici maggiorenni aventi diritto di voto nelle assemblee territoriali di categoria.

Una Assemblea Nazionale Straordinaria degli Affiliati è convocata, altresì, per deliberare sull'approvazione del bilancio nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea Nazionale straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine del quadriennio del mandato, il Presidente della Federazione, il Consiglio decaduto, ovvero singoli membri di esso, il Presidente o i singoli membri, di sua spettanza, del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente o i singoli membri della Corte Federale d'Appello e del Collegio Nazionale Gare venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale;

c) delibera lo scioglimento della F.I.G.P.;

d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale ordinaria.

Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dai successivi artt. 80 e 81. Le astensioni non vengono computate nel numero dei voti.

Art. 25 - Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale elettiva

I Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale sono eletti a livello territoriale, a mente del successivo art.60 e rimangono in carica per l'intero quadriennio olimpico.

I Delegati Atleti debbono essere maggiorenni, tesserati agonisti della F.I.G.P., in regola con il tesseramento e in attività al momento della celebrazione dell'Assemblea.

Art. 26- Delegati Insegnanti-Tecnici alla Assemblea Nazionale elettiva

I delegati Insegnanti-Tecnici all'Assemblea Nazionale elettiva sono eletti a livello territoriale, a mente del successivo art. 61, e rimangono in carica per l'intero quadriennio olimpico.

I Delegati Insegnanti-Tecnici debbono essere maggiorenni, iscritti al relativo Albo Federale, in regola con il tesseramento e in attività al momento della celebrazione dell'Assemblea.

Art.27- Vacanza dei Delegati Atleti e Insegnanti-Tecnici

In caso di vacanza, per qualsiasi ragione determinatasi, nel corso del quadriennio, le sostituzioni avverranno attraverso l'insediamento del primo o dei primi dei non eletti, delle graduatorie delle rispettive Assemblee di categoria.

In caso che le graduatorie delle Assemblee di categoria, di cui al comma precedente, abbiano un numero di eleggibili inferiore a quello delle vacanze, dovrà essere convocata una Assemblea Straordinaria degli Atleti o degli Insegnanti-Tecnici al fine di provvedere alle elezioni di necessità.

Art.28 - Convocazione e validità delle Assemblee

Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera spedita, anche a mezzo fax o posta elettronica, agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.

La convocazione deve indicare data, luogo, ora di celebrazione, ordine del giorno ed elenco degli aventi diritto al voto e dei voti attribuiti.

Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione totale o parziale di Organi Federali, il termine di trenta giorni, di cui al precedente comma, è ridotto fino a quindici giorni.

Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che dispongano, direttamente o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti, salvo i casi previsti dagli artt. 80 e 81 del presente Statuto.

Per le Assemblee Nazionali la Commissione di Verifica dei Poteri è composta di tre membri scelti tra i componenti del Collegio Nazionale Gare o i funzionari della Segreteria Federale; la Presidenza è affidata al Presidente del Collegio Nazionale Gare o in caso di impossibilità al componente più anziano di età.

La Commissione di Verifica è nominata dal Consiglio Federale con la deliberazione di indizione dell'Assemblea

Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica dei Poteri e la Commissione Scrutinio non possono essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.

Le norme di insediamento e funzionamento della Commissione Verifica dei Poteri e della Commissione Scrutinio sono dettate dal Regolamento Organico

Art.29 - Voti plurimi

Non è ammesso in nessun caso il voto plurimo.

Art.30 - Il Presidente della Federazione

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio segreto, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 66 del presente Statuto.

Il Presidente della Federazione:

- rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Federazione;
- convoca su delibera del Consiglio Federale le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, salvo i casi previsti dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, dirigendone i lavori;
- sovrintende gli indirizzi ed i programmi della politica federale e il regolare funzionamento delle attività federali e le coordina, adottando in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile;
- autorizza le spese e vista tutti i verbali, firma i regolamenti, le tessere e i certificati della F.I.G.P. e svolge tutti i compiti demandatigli dal presente Statuto e dai Regolamenti federali;
- sottopone all'Assemblea Nazionale i bilanci programmatici di

indirizzo del Consiglio Federale sottoposti a verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;

- risponde del buon andamento della Federazione e delle attività federali all'Assemblea Nazionale;

- ha facoltà di concedere la grazia, purché risulti scontata la metà della pena, o in caso di radiazione sia stato scontato un periodo di almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni, con esclusione di quelle di cui all'ultimo punto del comma precedente, è assunto dal Vice Presidente Vicario, o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di carica.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente di cui al comma precedente convoca, per il rinnovo delle cariche, l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni dalla data dell'impedimento.

L'Assemblea deve effettuarsi entro e non oltre i successivi trenta giorni.

In caso di dimissioni del Presidente ha luogo la prorogatio dell'intero Consiglio Federale, unitamente al Presidente dimissionario, fino all'espletamento di una Assemblea straordinaria convocata per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al precedente comma.

In caso di dimissioni del Presidente e di impossibilità dichiarata da parte di quest'ultimo, l'ordinaria amministrazione, unitamente al Consiglio Federale, può essere affidata al Vice-Presidente.

Art.31 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 12 Consiglieri, di cui 2, un uomo ed una donna, Atleti Federali, e 2, un uomo ed una donna, Insegnanti-Tecnici Federali, eletti con le modalità previste dal precedente art.22, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.

Partecipano al Consiglio Federale con voto consultivo il Presidente Emerito, il Presidente Onorario. Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale i Responsabili Nazionali di sezione con funzioni consuntive senza diritto al voto.

Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione o un funzionario della Federazione.

Nella sua prima riunione, da tenersi al termine della celebrazione della Assemblea elettiva, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente:

a) elegge tre Vice Presidenti - tra i quali il Presidente designa il Vicario - scegliendoli tra i Consiglieri;

b) elegge tre Consiglieri Federali, di cui uno scelto tra i Consiglieri Atleti e uno tra gli Insegnanti-Tecnici, quali componenti del Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo art.35;

c) nomina il Segretario Generale e può nominare un Vice Segretario Generale;

d) nomina il Giudice Arbitro Nazionale e i suoi Aggiunti;

e) nomina il Procuratore Federale e i suoi Sostituti;

f) nomina i Responsabili nazionali di Sezione (R.N.S.).

Tutte le nomine di cui al precedente comma sono revocabili dal Consiglio Federale ad eccezione di quelle di cui alle lettere d) ed e)

In caso di assenza del Vice Presidente Vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dal Vice-Presidente più anziano di carica.

Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

I Consiglieri Federali che - salvo legittimo impedimento - non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art.32 - Convocazione del Consiglio Federale - Validità delle delibere

Il Consiglio Federale si riunisce:

a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;

b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno otto dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio Federale devono sempre essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Possono essere invitati ad assistere i Presidenti della Corte Federale d'Appello e del Comitato Nazionale Gare e gli eventuali Delegati nominati dal Consiglio Federale.

Possono altresì essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, i Coordinatori degli Albi Federali e quant'altri riconosciuti particolarmente qualificati in merito ad attività federali, espressamente invitati dal Presidente.

Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno sette Consiglieri.

La partecipazione alle sedute del Consiglio Federale ed il voto non sono delegabili

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.33 - Competenze del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e amministrazione della Federazione, assume e esercita i poteri previsti dal presente Statuto, predispone i programmi in conformità alle direttive e alle indicazioni approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione, e adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento della F.I.G.P. e per perseguire i fini istituzionali. In particolare:

- a) realizza i fini di cui all'art. 3 e si assume i compiti di cui all'art.4;
- b) tratta le questioni di carattere generale relative alle attività nazionali e internazionali;
- c) coadiuva il Presidente della Federazione nella predisposizione della Relazione morale e finanziaria della gestione federale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera e approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio di esercizio;
- e) delibera e approva i Regolamenti federali e le successive modificazioni;
- f) vigila sull'osservanza del presente Statuto e delle norme federali;
- g) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente della Federazione e in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- h) delibera sulle domande di affiliazione nonché il riconoscimento ai fini sportivi delle società e degli organismi, di cui approva gli statuti, se delegato dalla Giunta Nazionale, e i regolamenti sociali;
- i) delibera sulle richieste di fusione ed incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
- j) delibera le iscrizioni agli Albi Federali;
- k) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- l) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- m) determina le modalità di finanziamento degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- n) approva il conto preventivo e il conto consuntivo dei Comitati Regionali;
- o) delibera la formulazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'art. 21, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- p) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee Regionali per le elezioni dei componenti i propri organi direttivi;
- q) provvede, in caso di gravi irregolarità di gestione, o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata irregolarità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvederà alla indizione della Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- r) provvede, in caso di perdita dei requisiti da parte delle Società Sportive, alla revoca dell'affiliazione;
- s) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica dei giocatori chiamati a rappresentare la Federazione o comunque di interesse nazionale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
- t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del

provvedimento;

u) può delegare al Presidente della Federazione e al Consiglio di Presidenza l'esercizio di poteri determinati, non esclusivi;

v) designa i Soci Onorari e i Soci Benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;

w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione delle norme regolamentari e delle norme statutarie;

x) amministra i fondi a disposizione della Federazione.

Il Consiglio Federale inoltre, oltre a quanto disposto dall'art.31, quarto comma, su proposta del Presidente:

a) nomina il Direttore, il Direttore Amministrativo, il Responsabile, il Comitato di Redazione composto di almeno tre membri della Rivista "Poker Italia" e di eventuali altri giornali o periodici editi dalla F.I.G.P.;

b) nomina i Coordinatori ed i Responsabili dei Settori di attività federale, le Commissioni, i Commissari, i Comitati, i Delegati e gli eventuali Collaboratori e Consulenti;

c) nomina gli eventuali Delegati Regionali e Provinciali, questi ultimi sentito il parere del Comitato Regionale di competenza;

d) nomina, sentito il parere del Giudice Arbitro Nazionale, il/i Giudice/i Nazionale/i Aggiunto/i;

e) nomina, sentito il parere del Procuratore Federale, i suoi Sostituti;

f) assegna gli incarichi e i compiti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'attività federale;

g) nomina il Revisore dei Conti Regionale.

Il Consiglio Federale ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le nomine indicate nel presente articolo ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del secondo comma.

Il Consiglio Federale delibera infine su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme di carattere regolamentare.

Art.34 - Decadenza del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale decade:

a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente della Federazione;

b) per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporaneamente nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei dodici componenti del Consiglio Federale.

La Disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, l'intero Consiglio resta in carica, unitamente al Presidente dimissionario, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario o, in sua assenza dal Vice-Presidente

più anziano di carica, per l'ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo delle cariche, dell'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta;

b) impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente della Federazione: decadenza immediata del Consiglio Federale, i compiti e le funzioni del Presidente vengono assunti per l'ordinaria amministrazione dal Vice Presidente Vicario; l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a) dal Vice-Presidente Vicario o, in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano di carica;

c) dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri Federali: il Consiglio Federale decade immediatamente, ma non il Presidente della Federazione che resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi nei termini di cui sub a), per il rinnovo dei 12 Consiglieri.

d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi nei termini sub a).

La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale si estende a tutte le cariche e gli incarichi ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi della Giustizia Sportiva e Tecnici di Sorveglianza.

Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

Art.35 - Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, dal Vice Presidente Vicario e da tre membri del Consiglio Federale, eletti nel proprio ambito e di cui uno scelto tra i Consiglieri Atleti e uno tra i Consiglieri Insegnanti-Tecnici.

Funge da segretario il Segretario Generale della Federazione o un funzionario della Segreteria federale, senza diritto a voto.

Il Consiglio di Presidenza attua le deliberazioni del Consiglio Federale e provvede al disbrigo degli affari correnti.

Il Consiglio di Presidenza, in via d'urgenza, adotta deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Federale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, debbono essere presenti almeno tre componenti compreso il Presidente della Federazione, o, in sua assenza, il Vice Presidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente della Federazione, in ogni momento, senza formalità anche con breve

preavviso.

Al Consiglio di Presidenza debbono essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.36 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale; dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Presidente ed i membri sono eletti dall'Assemblea Nazionale con votazioni separate e successive tra soggetti, anche non tesserati alla F.I.G.P., in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'art. 66 del presente Statuto e dalle norme del Regolamento Organico.

I primi due candidati a componenti del Collegio maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi, il terzo e il quarto quella di membro supplente.

In caso di parità di voti precederà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza nonché a quelle degli altri Organi, ove vengano assunti provvedimenti di carattere amministrativo.

La decadenza dalla carica di Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti è regolata dalle disposizioni del Codice Civile

Art.37 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

Il Collegio esercita anche il controllo contabile, e quindi controlla la regolare tenuta di tutta la contabilità federale assumendosi la responsabilità che gli deriva dalle leggi dello Stato ed a tal fine verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; appronta la relazione che correda il bilancio d'esercizio; vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, debbono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competen-

za.

Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio è validamente costituito e le sue deliberazioni sono validamente assunte nel rispetto dei quorum previsti dall'art. 2404 del C.C..

Art.38 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di un componente eletto dall'Assemblea si applicano le disposizioni dettate dall'art.2401 del Codice Civile.

SEZIONE II – Organi Tecnici Federali

Art. 38bis - I Responsabili Nazionali di Sezione (R.N.S.)

1. L'attività federale si esplica attraverso le seguenti Sezioni:

Sezione Texas Hold'em - Sezione Omaha - Sezione 7 Cards Stud - Sezione 5 Cards Studs - Sezione 5 Cards Draw.

2. I Responsabili nazionali di Sezione sono nominati dal Consiglio federale e durano in carica un anno.

3. I Responsabili nazionali di Sezione, nei limiti dei compiti loro attribuiti, provvedono a

elaborare i programmi di attività e i regolamenti tecnici da sottoporre a deliberazione del

Consiglio federale.

4. I Responsabili Nazionali di Sezione devono predisporre annualmente un piano di spese previste per il funzionamento delle Sezioni, un rendiconto dei contributi erogati a tal fine dal Consiglio federale, secondo le norme previste dal Regolamento organico e dal Regolamento di contabilità e amministrazione.

5. L'attività finanziaria delle Sezioni è soggetta all'approvazione del Consiglio federale e si svolge sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

6. Per il conseguimento dei fini istituzionali federali sono costituite, in seno a ogni Sezione, le Commissioni tecnico - sportive nominate dal Consiglio federale su proposta del Responsabile nazionale di Sezione.

7. I Responsabili nazionali di Sezione propongono al Consiglio federale la deliberazione del Regolamento tecnico di gioco e le modifiche dello stesso.

8. I Responsabili nazionali di Sezione propongono al Consiglio federale la nomina di Commissari periferici, ove ne ricorra la necessità.

9. Il Responsabile nazionale di Sezione propone al Consiglio federale la nomina di un

Responsabile nazionale degli Ufficiali di gara, che entrerà a far parte della Commissione federale Ufficiali di gara.

SEZIONE III - Strutture

Art.38 ter - Il Comitato Regionale

In ogni Regione ove esistano almeno cinque Affiliati aventi diritto di voto è costituito un Comitato Regionale con il compito di organizzare e sviluppare lo sport del poker nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione.

Sono Organi del Comitato Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale
- b) il Presidente del Comitato Regionale
- c) il Consiglio Regionale

Nelle Regioni ove esistano meno di cinque Affiliati il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Nelle Province di Trento e di Bolzano e in Val d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.

Art.39 - L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita dagli Affiliati della medesima Regione, aventi diritto a voto ai sensi del precedente art. 21, rappresentati dai Presidenti dei Sodalizi o da delegati degli stessi, che siano componenti del Consiglio Direttivo di appartenenza regolarmente tesserati alla F.I.G.P.

L'Assemblea Regionale è l'Organo sovrano della Regione ed alla stessa spettano poteri deliberativi.

L'Assemblea Regionale è indetta dal Comitato Regionale, su proposta del Presidente, ed è da questi convocata a mezzo lettera spedita agli aventi diritto al voto, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea Regionale può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta da un partecipante all'uopo eletto con voto palese.

L'Assemblea ordinaria ha cadenza quadriennale ed è convocata per il rinnovo delle cariche regionali entro il 31 marzo dell'anno successivo alla disputa delle Olimpiadi estive. Le candidature alle cariche regionali dovranno essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno dieci giorni prima della data

dell'Assemblea Regionale.

L'Assemblea straordinaria deve essere indetta : a) a seguito di richiesta motivata presentata da almeno la metà più uno degli affiliati appartenenti alle Regione che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio regionale; b) a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei Consiglieri Regionali; c) dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari, aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, o in sua vece un Consigliere Federale da lui delegato, i Consiglieri Federali della

Regione, il Revisore dei Conti Regionale, il Presidente e i componenti del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali e gli eventuali Presidenti dei Comitati Provinciali, oltre ad eventuali altre persone che il Presidente ritenga opportuno invitare, nonché i Candidati alle cariche elettive regionali.

Nei Comitati con oltre 20 società è ammessa una delega.

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, l'eventuale Delegato Regionale, i Delegati Provinciali, il Revisore dei Conti Regionale e i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art.40- Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;
- b) vota la relazione morale e programmatica del Presidente del Comitato Regionale;
- c) vota il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere trasmessi per l'approvazione al Consiglio Federale
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'Ordine del Giorno, provvede ad eleggere con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Regionale, l'intero Comitato Regionale o singoli membri dello stesso, a norma degli artt. 34 e 63 del presente Statuto.

Art.41 - Il Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.

Rappresenta la F.I.G.P. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.G.P.

Art.42 - Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da sei membri se gli Affiliati della Regione sono meno di venti; da otto membri se sono da ventuno a quarantanove; da dieci membri

se sono da cinquanta a novantanove; da dodici membri da cento in poi.

Esso è eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.

Per la elezione dei componenti il Comitato Regionale, per la convocazione, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Nelle Regioni ove esistano meno di cinque affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Nella provincia di Trento e Bolzano e in Val d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Regionale i Delegati Provinciali, senza diritto di voto.

Art.43 - Attribuzioni del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale:

a) promuove, propaganda, disciplina l'attività pokeristica nella Regione di competenza, in armonia con le strutture periferiche e secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;

b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative all'elezione dei propri organi elettivi;

c) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali;

d) cura che gli Affiliati ed i tesserati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;

e) svolge e organizza tutta l'attività specificatamente ad esso demandata dal Regolamento Organico e dalle delibere del Consiglio Federale;

f) predispone il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere votati dall'Assemblea Regionale e approvati dal Consiglio Federale;

Per lo svolgimento della sua attività il Comitato Regionale gode di autonomia finanziaria, gestionale, contrattuale e amministrativo-contabile, con la più rigorosa osservanza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale.

Il conto preventivo e il conto consuntivo del Comitato Regionale sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale.

L'attività del Comitato Regionale è sottoposta al controllo del Revisore del Conti Regionale.

Art.44 - Delegati Regionali

Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita dello sport del poker nella Regione e conseguentemente all'incremento del numero degli Affiliati e dei tesserati.

Il Delegato amministra, dietro rendiconto annuale, i fondi assegnatigli per lo svolgimento della sua attività dal Consiglio Federale.

Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

La carica di Delegato Regionale ha durata quadriennale.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

Art.45 - Comitati Provinciali

Qualora esista nell'ambito di una provincia un numero di almeno 20 Società aventi diritto di voto, ai fini di una migliore ripartizione delle competenze sul territorio, il Consiglio Federale può costituire un Comitato Provinciale.

Per la costituzione, l'organizzazione, la amministrazione e le attribuzioni del Comitato Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 39, 40, 41, 42, 43.

Art.46 - Delegati Provinciali

Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale.

Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

La carica di Delegato Provinciale ha durata quadriennale.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art.47 - Compiti

Il Delegato Provinciale assolve compiti di collaborazione con il Comitato Regionale, di omologare le sedi di gara, di organizzare le fasi provinciali dei Campionati, di approvare le competizioni a carattere provinciale, di gestire, previa rendicontazione, i fondi affidatigli dal Comitato Regionale per l'attività provinciale e di svolgere ogni altra funzione indicata nel Regolamento Organico.

Art.47 bis - Il Revisore dei Conti Regionale

Il Revisore dei Conti Regionale è nominato dal Consiglio Federale a mente dell'art. 33, secondo comma lettera g), dura in carica per l'intero quadriennio olimpico e non può essere revocato.

Il Revisore dei Conti Regionale svolge le funzioni ed assume i compiti previsti dal precedente art.37.

Le risultanze dell'attività, comportanti rilievi a carico del Comitato Regionale, debbono immediatamente essere rese note al Presidente ella Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

SEZIONE IV - Organi di Giustizia e Vigilanza

Art.48 - Principi informatori della Giustizia Federale

La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale.

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti Federali nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, prima tra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e di "probità" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" sono garantiti con la istituzione di specifici organi di Giustizia Sportiva, aventi competenza, sia in primo che in secondo grado, su tutto il territorio nazionale, la costituzione e la disciplina dei quali è demandata al Regolamento di Giustizia.

Viene pertanto sancito il principio in base al quale ciascun Affiliato e Tesserato si impegna:

a) a mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla qualità da lui rivestita di Affiliato o Tesserato;

b) a non esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Affiliati o Tesserati, o di Organi centrali e periferici;

c) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;

d) a non compiere o consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compia con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica. L'Affiliato o il Tesserato che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti innanzi indicati, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo che altri abbia avuto tali rapporti, ha il dovere, pena la incriminazione, di informarne senza indugio gli organi di Giustizia.

E' sancito il principio di rapidità del giudizio. Deve essere assicurata l'efficacia dei provvedimenti di giustizia sportiva e le decisioni devono essere sempre motivate.

E' sancito il principio della impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice, la possibilità di astensione, ovvero la possibilità di revisione di giudizio.

E' sancito altresì il principio della riabilitazione. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, purché siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Tutti i componenti degli Organi di Giustizia restano in carica

per l'intera durata del loro mandato quadriennale e comunque non rinnovabile per non più di due volte e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza di qualsiasi altro organo federale.

Art.49 - Il Procuratore Federale

Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi della Giustizia Sportiva sono attribuite all'Ufficio del Procuratore Federale, nominato per la durata del quadriennio olimpico dal Consiglio Federale e composto dal Procuratore Federale stesso da uno o più Sostituti e da eventuali collaboratori.

La carica di Procuratore Federale e di Sostituto é incompatibile con qualsiasi altro incarico federale o carica centrale, periferica o sociale.

Il Regolamento di Giustizia stabilisce le procedure dell'organo.

Art.50 - Il Giudice Arbitro Nazionale

Il Consiglio Federale nomina per la durata di un quadriennio olimpico il Giudice Arbitro Nazionale e uno o più Giudici Arbitri Nazionali Aggiunti.

Il Giudice Arbitro Nazionale, e il Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto, quale organo giudicante monocratico di primo grado giudica su tutte le violazioni a norme statutarie o regolamentari e di correttezza sportiva.

Le cariche di Giudice Arbitro Nazionale e di Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto sono incompatibili con qualsiasi altro incarico federale o carica centrale, periferica o sociale.

Il Regolamento di Giustizia stabilisce le procedure dell'organo.

Art.51 - La Corte Federale d'Appello

La Corte Federale d'Appello, composta da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, eletta dall'Assemblea Nazionale, con elezione separata, prima del Presidente e poi dei membri, per la durata del quadriennio olimpico, quale organo giudicante di secondo grado, esplica le funzioni stabilite dal Regolamento di Giustizia, secondo le procedure quivi indicate.

La Corte decide sui ricorsi presentati avverso la validità delle Assemblee Regionali e Provinciali. Le decisioni sono definitive.

La Corte risolve i conflitti di competenza tra Organi Federali. La Corte decide sui ricorsi presentati dagli Affiliati per omessa o errata attribuzione di voti e in tal caso decide definitivamente.

La Corte decide sui ricorsi, avverso la validità delle deliberazioni assembleari, degli Affiliati che abbiano in Assemblea espresso in punto voto contrario o degli Affiliati aventi diritto che non abbiano partecipato all'Assemblea, in tal caso solo per delibere contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto. La decisione è definitiva.

La Corte accerta le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 62 e 65 del presente Statuto.

La Corte decide sulle istanze di riabilitazione.

Le riunioni della Corte sono valide con la presenza di tre componenti, compreso chi la presiede e le sue decisioni sono prese a maggioranza.

La carica di Presidente o membro effettivo o supplente della Corte Federale d'Appello è incompatibile con qualsiasi altro incarico federale o carica centrale, periferica o sociale.

Art.52 - Il Collegio Nazionale Gare

Il Collegio Nazionale Gare è l'Organo Tecnico di Sorveglianza e disciplina del buon andamento tecnico e dell'osservanza delle normative regolamentari delle gare.

Il Collegio decide sulle questioni inerenti il tesseramento, il nulla-osta, la cessazione o lo scioglimento del vincolo sportivo.

Il Collegio, composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, è eletto per la durata del quadriennio olimpico dall'Assemblea Nazionale, con votazione separata, prima per il Presidente e poi per i membri.

Le norme per il funzionamento del Collegio sono previste nel Regolamento Tecnico di Sorveglianza.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di 3 componenti, compreso chi la presiede e decide col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La carica di Presidente o membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico federale o carica centrale, periferica o sociale.

Art.53 - Rinvio

I termini, le modalità le procedure concernenti gli Organi di Giustizia e Sorveglianza, sono determinati nel Regolamento di Giustizia Sportiva e nel Regolamento Tecnico di Sorveglianza.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono determinate nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva si rinvia ai Principi del Diritto Processuale Penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V - Altri Organismi

Art.54 - La Segreteria Federale

La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale della Federazione che coordina e dirige gli uffici centrali assumendone la responsabilità secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale nella prima riunione, da tenersi subito dopo la sua elezione, dura in carica quattro anni, per la durata del quadriennio olimpico, e decade automaticamente al termine del quadriennio con la decadenza delle cariche federali.

La nomina può essere revocata dal Consiglio Federale.

Il Segretario Generale uniforma la sua attività e le sue ini-

ziative alle direttive del Presidente e alle delibere degli Organi Collegiali.

Il Segretario Generale, se consentito dalle normative federali, può delegare l'espletamento di talune sue funzioni ad altro personale dipendente qualificato; ove necessario, per alcuni particolari atti o funzioni, può richiedere al Consiglio Federale la nomina di consulenti che lo assistano.

Il Segretario Generale relaziona costantemente il Presidente e il Consiglio di Presidenza sull'espletamento delle funzioni a lui stesso affidate formulando, se necessario delle proposte.

Il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Vice Segretario Generale, che ne assume le funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento. Al Vice Segretario Generale possono dal Consiglio Federale essere attribuite e demandate funzioni di spettanza del Segretario Generale.

In particolare spetta al Segretario Generale:

1) assistere alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e dei Collegi Federali e curare la redazione dei verbali; in caso di assenza o impedimento alla redazione del verbale può essere delegato altro dipendente della Federazione.

2) soprintendere agli uffici della Federazione, al loro funzionamento e coordinamento; soprintendere al personale dipendente e provvedere alla assegnazione dello stesso agli uffici;

3) esercitare la disciplina nei riguardi dei dipendenti della Federazione;

4) eseguire le delibere degli Organi Collegiali e del Presidente;

5) stipulare contratti e assumere spese nei limiti predeterminati dal Consiglio Federale;

6) compiere tutte le operazioni contabili attive e passive con potere di firma nei limiti fissati dal Consiglio Federale;

7) liquidare i rimborsi spese agli Organi della Federazione e ai suoi componenti, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio Federale;

8) proporre al Presidente argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno degli Organi Collegiali;

9) esprimere, se richiesto dal Presidente, parere sulle relazioni e sulle proposte di deliberazione sugli argomenti di competenza degli Organi Collegiali;

10) informare il Presidente su ogni fatto rilevante per la Federazione;

11) curare la regolare tenuta delle scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;

12) controllare il rispetto e l'applicazione, con riferimento al personale dipendente, della normativa previdenziale ed infortunistica;

13) controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro.

Art.55 - Le Consulte Nazionali

Le Consulte Nazionali hanno la funzione di:

- a) confrontare le diverse esperienze locali;
- b) uniformare metodi e criteri di gestione;
- c) recepire direttive univoche;
- d) suggerire indicazioni per la conduzione federale.

Sono istituite le seguenti Consulte nazionali:

- Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali;
- Consulta degli Organi di Giustizia Sportiva;
- Consulta degli Atleti Nazionali;
- Consulta dei Commissari Arbitrali regionali.

Il Consiglio Federale può istituire, in relazione alle necessità operative e di sviluppo, altre Consulte disciplinandone il funzionamento.

Art.56 - Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali

I Presidenti dei Comitati Regionali sono convocati dal Presidente Federale almeno due volte all'anno e, comunque, debbono essere interpellati ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

La Consulta assolve il compito di:

- a) svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio Federale;
- b) attuare il più efficace collegamento tra gli organi centrali e quelli periferici;
- c) segnalare al Consiglio Federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni.

La Consulta è presieduta dal Presidente Federale e svolge funzioni di segretario il Segretario Generale.

Art.57- Consulta degli Organi di Giustizia Sportiva

Il Presidente della Corte Federale d'Appello convoca, almeno una volta all'anno:

- a) il Giudice Arbitro Nazionale;
- b) i Giudici Arbitri Nazionali Aggiunti;
- c) i componenti della Commissione Federale d'Appello;
- d) il Procuratore Federale;
- e) i Sostituti Procuratori Federali.

La Consulta assolve il compito di :

- a) dibattere le problematiche della Giustizia Sportiva;
- b) proporre gli emendamenti ritenuti necessari al Regolamento di Giustizia Sportiva;
- c) confrontare i provvedimenti adottati al fine di uniformare i criteri di valutazione e la misura delle sanzioni;
- d) concorrere alla redazione di un massimario delle decisioni della Giustizia Sportiva;
- e) contribuire alla formulazione dei criteri per determinare in modo uniforme le specie di infrazioni disciplinari.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Corte Federale d'Appello e designa tra i suoi componenti il segretario.

Art.58 - Consulta degli Atleti Nazionali

Il Presidente Federale convoca almeno una volta all'anno gli atleti tesserati agonisti della F.I.G.P. che, negli ultimi otto anni antecedenti l'Assemblea elettiva della legislatura, abbiano rappresentato l'Italia ai campionati del Mondo e d'Europa

maschili e femminili o che abbiano vinto una medaglia nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa.

Partecipano alla Consulta i Consiglieri Atleti Federali e il Coordinatore del Settore Squadre Nazionali.

La Consulta assolve il compito di:

- a) svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio Federale;
- b) segnalare al Consiglio Federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni in ordine all'attività agonistica sia di base che di alto livello .

Art.59 - Consulta dei Commissari Arbitrali Regionali

Il Coordinatore del Settore Arbitrale convoca, almeno due volte all'anno, la Consulta, costituita da:

- a) i componenti della Commissione Nazionale Arbitri;
- b) i Commissari Arbitrali Regionali.

La Consulta è presieduta dal Coordinatore del Settore Arbitrale e svolge la funzione di segretario il Segretario del Settore.

E' invitato ad assistere ai lavori il Presidente Federale.

La Consulta assolve il compito di:

- a) dibattere i problemi del settore;
- b) confrontare i criteri di organizzazione del settore;
- c) segnalare le modifiche regolamentari necessarie per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare

Art.60 - Elezioni dei Delegati Atleti

Il Presidente Federale indice la giornata delle elezioni dei Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale, che viene convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Val d'Aosta.

Con l'indizione il Presidente Federale deve stabilire la durata di apertura del Seggio Elettorale, che deve consentire la maggior frequenza possibile da parte degli Atleti aventi diritto al voto, mentre il Presidente Regionale o le altre persone indicate nel comma precedente devono predisporre l'organizzazione del seggio e provvedere alla nomina di un Presidente, un Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati della F.I.G.P., ma non possono essere candidati.

Tutte le modalità relative alla pubblicizzazione, alla organizzazione e alle procedure elettorali sono dettate dal Regolamento Organico.

Hanno diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività presso gli Affiliati della Regione di competenza.

Ciascun Atleta avente diritto a voto può essere portatore di tre deleghe di Atleti aventi diritto a voto della propria Regione.

Ciascuna Regione, in ragione del numero dei propri tesserati agonisti correlato al numero totale dei tesserati agonisti della F.I.G.P., elegge un numero di Delegati Atleti Federali pro-

porzionale al numero totale dei Delegati Atleti Federali all'Assemblea Nazionale, che rappresentano il 20% degli Affiliati aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale.

Art. 61 Elezione dei Delegati Tecnici

Il Presidente Federale indice la giornata delle elezioni dei Delegati Tecnici all'Assemblea Nazionale, che viene convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Val d'Aosta, entro il quindicesimo giorno antecedente la celebrazione delle Assemblee Regionali Elettive.

Con l'indizione il Presidente Federale deve stabilire la durata di apertura del Seggio Elettorale, che deve consentire la maggior frequenza possibile da parte dei Tecnici aventi diritto al voto, mentre il Presidente Regionale o le altre persone indicate nel comma precedente devono predisporre l'organizzazione del seggio e provvedere alla nomina di un Presidente, un Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati della F.I.G.P., ma non possono essere candidati.

Tutte le modalità relative alla pubblicizzazione, alla organizzazione e alle procedure elettorali sono dettate dal Regolamento Organico.

Hanno diritto di voto tutti i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività iscritti all'Albo Federale.

Ciascuna Regione, in ragione del numero dei propri tecnici correlato al numero totale dei tecnici della F.I.G.P., elegge un numero di Delegati Tecnici Federali proporzionale al numero totale dei Delegati Tecnici Federali all'Assemblea Nazionale, che rappresentano il 10% degli Affiliati aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale.

TITOLO IV - DELLE CARICHE FEDERALI

Art.62 - Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano maggiorenni ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.G.P., del C.O.N.I., di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- e) siano in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere Atleta Federale coloro che oltre ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, sono in attività o siano stati tesserati agonisti della F.I.G.P. per almeno 2 anni nell'ultimo decennio.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere Insegnate-Tecnico Federale coloro che oltre ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, sono in attività o siano stati tesserati alla F.I.G.P. per almeno 2 anni nell'ultimo decennio.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) per tutti gli organi della Giustizia e per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che possono essere scelti anche fra i non tesserati alla F.I.G.P..

Per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è altresì richiesta l'iscrizione ad uno dei seguenti Albi Professionali: Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori dei Conti.

Per i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva e del Collegio Nazionale Gare è altresì richiesto il possesso della laurea in Giurisprudenza.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione.

Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano in essere controverse giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, altri organismi riconosciuti dal CONI o contro la F.I.G.P..

Art.62 bis - Rieleggibilità

Tutti i componenti gli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche con l'eccezione di cui ai commi successivi.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente candidato al terzo mandato non raggiunga il quorum richiesto al primo scrutinio, è escluso immediatamente da ulteriori ballottaggi e da ulteriori assemblee.

In caso nessun candidato risulti eletto alla carica di Presidente, sarà celebrata entro 90 giorni l'assemblea straordinaria.

Art.63 - Integrazione degli Organi elettivi

In caso di dimissioni o di vacanza di membri di Organi elettivi, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando vi a farne parte i primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.

Nel caso in cui l'ipotesi prevista dal comma precedente non possa realizzarsi, si provvederà alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima e comunque non oltre un anno dal verificarsi della stessa. Ove viceversa sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che l'ha compromessa.

Le integrazioni degli organi elettivi debbono comunque avvenire sempre nel rispetto delle procedure di cui al precedente art.23.

Art.64 - Durata delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno la durata di quattro anni, analogamente al ciclo olimpico.

Art.65 - Incompatibilità

La qualifica di componenti gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.

Le cariche di Presidente e Vice-Presidente della Federazione, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente gli Organi di Giustizia Sportiva e di Sorveglianza, sono incompatibili anche con qualsiasi carica federale e sociale.

Le cariche di Presidente Federale e di componente il Consiglio Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Compiti e incarichi specifici assegnati a componenti del Consiglio Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale diversa da quella di Consigliere Federale o con qualsiasi altra carica sociale.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente di Comitato Regionale e Provinciale e di Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva federale.

La carica di Presidente o Delegato Regionale e di Presidente o Delegato Provinciale è incompatibile con qualsiasi carica sociale.

La attività e la qualifica di Arbitro, comprovata dalla iscrizione al relativo Albo Federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.

L'attività e la qualifica di Organizzatore Federale, comprovata dall'iscrizione al relativo Albo Federale, è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.

Le persone che ricoprono cariche ed incarichi federali non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva e di Sorveglianza.

Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art.66 - Candidature

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria formale candidatura - elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi - rispettivamente entro il ventesimo e il decimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea per le cariche elettive centrali e di quella per le strutture periferiche - e secondo le procedure di cui al Regolamento Organico.

Le candidature alla Presidenza della Federazione, presentate nei termini di cui al comma precedente e nei modi previsti dal Regolamento Organico, debbono essere sottoscritte da almeno il 20 % degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno il 20% dei voti totali.

Gli Affiliati che abbiano già accreditato un candidato non possono accreditarne altri.

Coloro che concorrono a rivestire cariche federali possono candidarsi per più cariche, ma subito dopo l'eventuale elezione alla prima di esse, devono immediatamente ed espressamente rinunciare in assemblea alle altre candidature.

Art.67 - Compilazione delle Liste

Delle candidature, ritualmente proposte, vengono compilate apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità a norma del Regolamento Organico.

Delle candidature alla carica di Consigliere Federale vengono compilate tre distinte e separate liste, di cui una riservata ai candidati Consiglieri Societari, una ai Consiglieri Atleti Federali e una ai candidati Consiglieri Insegnanti-Tecnici.

TITOLO V - GESTIONE FEDERALE

Art.68 - Patrimonio

Il Patrimonio della F.I.G.P. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.69 - Esercizio finanziario e Gestione finanziaria

L'Esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La Gestione della F.I.G.P. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite debbono rientrare nel bilancio della Federazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.70 - Vincolo di Giustizia

I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione Italiana Gioco Poker hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati e i Tesserati.

Gli Affiliati e i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'Ordinamento Sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, ad un giudizio arbitrale definitivo per la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedure Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art.71 - Collegio Arbitrale

Gli Affiliati e i Tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri a sensi dell'art.809 c.p.c. che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Sportiva federali ed in quella esclusiva del giudice Amministrativo, nei modi e nei termini fissati nel Regolamento di Giustizia.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i componenti gli Organi di Giustizia e di Sorveglianza della F.I.G.P..

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Corte Federale d'Appello, che dovrà provvedere anche alla designazione dell'Arbitro di parte qualora questa non vi avesse provveduto.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costitu-

zione del Collegio Arbitrale, senza proroghe, e per l'esecuzione deva essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della F.I.G.P. che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art.72 - Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport

Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, in caso di riconoscimento della federazione da parte del CONI, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che abbiano comportato l'irrogazione di una sanzione inferiore a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati e/o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione

Art.73 - Procedimento in materia di doping

Ferma restando la competenza del TAS a norma del Codice WADA, gli Organi della Giustizia Sportiva Federale sono competenti a giudicare in materia di doping sui deferimenti della Procura Anti-doping del CONI.

In materia di doping i due gradi di giudizio devono concludersi nel termine perentorio di 90 giorni dal deferimento della Procura Anti-doping del CONI.

Avverso la decisione di secondo grado è ammesso ricorso al Giudice di ultima istanza in materia di doping a sensi dell'art.13 dello Statuto del CONI.

TITOLO VII - NORME GENERALI

Art.74- Anno Sportivo Federale

L'anno sportivo federale ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.

Art.75- Attività sportiva

Per attività sportiva si intende la partecipazione alla attività pokeristica in generale, sia essa attività agonistica o attività amatoriale, comunque indetta, organizzata, promossa o patrocinata dalla F.I.G.P..

Le modalità di organizzazione, svolgimento e partecipazione

all'attività agonistica e alla attività amatoriale sono dettate dai rispettivi Regolamenti federali.

In ogni caso si intende:

a) per attività agonistica la partecipazione, nell'anno, ad almeno un campionato Italiano;

b) per attività amatoriale la partecipazione con continuità, nell'anno, all'attività societaria e ai tornei locali;

Art. 76 - Partecipazione all'attività sportiva

A tutte le gare e manifestazioni indette dalla F.I.G.P. ed a quelle da essa patrocinate o promosse, o che comunque si svolgono nel suo ambito, potranno partecipare solamente i Tesserati della stessa.

Il tesseramento degli Atleti stranieri è regolato dalle disposizioni dettate dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali.

I requisiti, i criteri e le modalità di partecipazione alle gare e alle manifestazioni di cui al precedente primo comma sono dettati dal Regolamento Organico, dagli altri Regolamenti federali e dalle deliberazioni del Consiglio Federale.

Art.77 - Vincolo sportivo-societario e vincolo agonistico

Il vincolo sportivo, che lega un tesserato alla propria Società Sportiva non può essere superiore ad un anno e può essere rinnovato.

Il vincolo agonistico che lega un tesserato atleta alla propria Società Sportiva non può essere superiore a quattro anni e può essere rinnovato.

Art.78 - Squadre e rappresentative nazionali

Delle squadre nazionali e delle rappresentative italiane possono far parte esclusivamente Tesserati della F.I.G.P., di nazionalità italiana.

Art.79- Regolamenti di Applicazione

L'esecuzione delle norme del presente Statuto e l'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.

Al di là di altri che ritiene opportuno emanare per la gestione dell'attività della Federazione, il Consiglio Federale emana i seguenti regolamenti:

- Regolamento Organico
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità
- Regolamento di Giustizia Sportiva
- Regolamenti di Sezione
- Regolamento di Sorveglianza Tecnica
- Regolamento Attività Agonistica
- Regolamento Attività Amatoriale
- Regolamento Categorie Giocatori
- Regolamento Settore Arbitrale
- Regolamento Settore Insegnamento
- Regolamento Scuole Poker e Allievi
- Regolamento Organizzatori di manifestazioni di Poker
- Regolamenti Tecnici per la gestione delle gare
- Regolamento Anti-doping

L'elencazione precedente è indicativa e non restrittiva, in quanto possono essere adottati dal Consiglio Federale altri Regolamenti al fine dello sviluppo e del buon andamento della vita e delle attività federali.

I Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale ed hanno efficacia immediata.

Art.80 - Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli Affiliati, deve riportare integralmente nell'Ordine del Giorno le proposte di modifica.

Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di partecipanti che dispongano dei due terzi dei voti e che rappresentino i due terzi degli aventi diritto. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art.81 - Scioglimento della Federazione

In tema di scioglimento della Federazione resta valido solo il voto di base ed in relazione ai quorum relativi alla richiesta, alla validità della costituzione, alla validità della deliberazione e alle procedure di liquidazione, si rimanda alle disposizioni dell'art. 21 del C.C.

Il residuo patrimonio eventuale sarà destinato a fini sportivi secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art.82 - L'informazione agli Affiliati

La F.I.G.P. informa gli Affiliati di quanto può loro interessare con comunicazioni dirette, o a mezzo della Rivista periodica "Poker Italia", o con altro mezzo ritenuto idoneo.

Art.83 - Informazioni di natura generale

Gli Affiliati possono rivolgere interrogazioni al Presidente della F.I.G.P. con richiesta di risposta da dare direttamente o nel corso di Assemblea Nazionale. Se la risposta è data pubblicamente deve essere mantenuto l'anonimato per notizie di carattere riservato.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Disposizioni Finali

Art.84 - Esecutività

Lo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei

competenti Organi di legge.

Art.85 - Diritti acquisiti

Sono fatti salvi i diritti sportivi acquisiti dagli Affiliati e dai Tesserati prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Capo II - Disposizioni Transitorie

Art. 86 - Norma Transitoria

Fino al completamento di tutte le figure organiche previste dal presente Statuto, i doveri e le responsabilità degli incarichi non ricoperti verranno assunti dal Consiglio Federale.